

TI_GERICHTE 10.2000.29 vom 16. Juli 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-07-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2000.29

FR: TI_GERICHTE 10.2000.29 du 16 juillet 2001

IT: TI_GERICHTE 10.2000.29 del 16 luglio 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.07.2001 10.2000.29

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 10.2000.00029 Lugano 16 luglio 2001 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente, Chiesa e Rusca segretario: Petrini sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 26 settembre 2000, da _____ rappr. dall' avv. _____ contro _____ rappr. dall' avv. _____ che ha denunciato la lite a _____ rappr. dall' avv. _____ che vi è intervenuto e, a sua volta, l'ha denunciata a _____ rappr. dall' avv. _____ che pure vi è intervenuto con la quale l'attore chiede la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di Fr. 4'826'859 oltre interessi dal 15.5.2000 (violazione del mandato). Ed ora sull' eccezione di incompetenza del tribunale adito per l'esistenza di una convenzione d'arbitrato, sollevata dalla convenuta con l'allegato di risposta 23 novembre 2000. Sentite le parti all'udienza preliminare del 22 giugno 2001 limitata alla discussione dell'eccezione di incompetenza. Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa Considerato in fatto ed in diritto 1. _____ e _____ hanno sottoscritto un accordo per il quale, riassuntivamente, il primo s'impegnava a finanziare il secondo nell'ambito dell'attività della società _____ SpA, affittuaria, in forza di contratto di affitto di azienda, delle società facenti capo al gruppo _____, tutte fallite, e con l'obiettivo anche di acquistarle (cfr. convenzione di accordi parasociali del 19 marzo 1998, doc. _). Un cliente della Fiduciaria _____ (secondo l'attore lo stesso _____, per la convenuta invece _____ del gruppo delle aziende fallite di cui si è detto, cfr. doc. _) era il beneficiario economico di una società delle Isole Vergini Britanniche _____, gestita dalla stessa fiduciaria. Questa società era a sua volta titolare di un credito verso una società spagnola, garantito da 10 "promissory notes" di 106 milioni di pesetas spagnole ciascuna. Per garantire gli impegni finanziari di _____ nei confronti di _____, il giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo di cui al doc. _, il cliente della Fiduciaria _____ ha dato mandato alla stessa di non disporre delle attività di proprietà della _____ in suo possesso senza il consenso scritto di _____ e di evadere le richieste di _____, nel caso di inadempimento degli obblighi di _____ assunti verso quest'ultimo, intese al versamento a suo favore degli importi delle rate del credito verso la società spagnola. Nel contratto di mandato si indicava che lo stesso era conferito nell'interesse di _____ e che era irrevocabile fino alla scadenza del 31 luglio 1999, data entro la quale _____ avrebbe dovuto comunicare alla Fiduciaria _____ l'inadempimento della controparte

e quindi l'intenzione di escutere la garanzia rappresentata dal credito verso la società spagnola e dalle promissory notes che lo accompagnavano (cfr. contratto di mandato del 20 marzo 1998, doc. _). Il 4 ottobre 1999 la Fiduciaria _____ comunicava al patrocinatore del signor _____ che il mandante le aveva revocato il mandato con effetto immediato (doc. _), confermando in seguito di aver dovuto riconsegnare ogni titolo di proprietà della _____ (doc. _). 2. Con la causa che ci occupa, e che fa seguito ad una denuncia penale di _____ contro ignoti per la stessa fattispecie, l'attore ritiene la Fiduciaria _____ responsabile del danno subito per non aver potuto incassare i proventi della garanzia messagli a disposizione a fronte degli impegni di _____ rivelatosi inadempiente nel pagamento del suo debito che, in via transattiva (cfr. punto 5, a pag. 6, della scrittura privata del 9 febbraio 1999, doc. _), era stato ridefinito in Lit. 3'450'000'000.-, più interessi, oltre ad una penale di Lit. 1'740'000'000.- nel caso di non rimborso entro il 30 maggio 1999. Questo perché, nonostante l'avvertimento dell'inadempienza (cfr. dichiarazione doc. _) e la richiesta di escutere le garanzie, avvenute entro i termini di validità del mandato del 31 luglio 1999, la fiduciaria si è spossata delle garanzie che erano presso di lei a disposizione di _____, violando così gli obblighi assunti con il contratto di mandato. La convenuta si oppone integralmente alla richiesta creditoria avversaria affermando, in particolare, di non aver mai assunto impegni nei confronti di _____ del quale non è mai stata mandataria e, perciò, contestando la sua legittimazione attiva a procedere. Contesta pure ogni sua responsabilità per qualsiasi titolo. 3. In ogni caso, preliminarmente, la parte convenuta eccepisce l'incompetenza del giudice statale adito poiché, nel contratto di mandato, è prevista una clausola arbitrale per risolvere le controversie riguardanti quella pattuizione. Al proposito l'attore osserva che la denuncia penale, con costituzione di parte civile, crea prevenzione di foro rendendo pertanto inefficace l'eccezione di incompetenza, per l'esistenza della clausola arbitrale, che non può essere sollevata in caso di procedimento civile adesivo a quello penale. 4. Il giudice statale, davanti al quale viene sollevata un'eccezione d'incompetenza a favore di un tribunale arbitrale che dovrebbe aver sede in Svizzera, deve declinare la propria competenza qualora da un esame sommario non risulti che il patto d'arbitrato sia caduco, inefficace o inadempibile (DTF 122 III 139). La clausola arbitrale contenuta al punto 8 del contratto di mandato del 20 marzo 1998 (doc. _) è sicuramente valida ed adempibile. Infatti prevede che "ogni divergenza che dovesse sorgere dall'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto, o fosse comunque allo stesso ricollegabile, sarà risolta in via definitiva secondo il Regolamento d'arbitrato di Lugano, edito dalla Camera di commercio, dell'industria e dell'artigianato del Canton Ticino" e ancora definisce la composizione del Tribunale arbitrale con tre arbitri, indica la sede dell'arbitrato a Lugano ed il diritto applicabile in quello svizzero. È completa e non lascia spazio a dubbi di sorta. È materialmente valida. E lo è anche formalmente poiché, sia l'attore sia la convenuta oltre che al cliente mandante, l'hanno sottoscritta: infatti il contratto di mandato tra il cliente della fiduciaria e quest'ultima è siglato in ogni sua pagina e firmato per esteso nell'ultima, quella che contiene la clausola arbitrale, anche da _____. Tale clausola, oltre ad essere valida formalmente e materialmente, è anche efficace tra le parti in causa e si applica al litigio sorto tra le stesse. Nell'esecuzione del contratto di mandato vi è l'impegno della convenuta di seguire le istruzioni di _____ e di attivarsi, per conto della società _____, per promuovere azioni e monetizzare le garanzie a sua disposizione sino alla totale estinzione del credito di _____. Sarà il merito della causa a stabilire la portata giuridica di tali pattuizioni ma la procedura voluta dalle parti per risolvere l'eventuale litigio è quella arbitrale. Anche

l'interpretazione del contratto è sottoposta a giudizio arbitrale e, di conseguenza, il quesito a sapere se, da quel mandato, nascono anche pretese di _____ – e quindi la sua legittimazione attiva a procedere contro la Fiduciaria _____ – dev'essere devoluto al tribunale arbitrale. Fossero anche ipotizzabili altre situazioni, all'infuori di quelle contrattuali, che potrebbero essere, eventualmente, addebitate alla convenuta per l'agire di suoi organi o impiegati, la clausola arbitrale, ad un sommario esame, appare ugualmente applicabile poiché si riferisce anche a divergenze comunque ricollegabili al contratto di mandato stesso. Ne segue che un esame, anche più che sommario, della clausola arbitrale la indica come valida ed operante per risolvere il contenzioso tra le parti. 5. L'argomento dell'attore riferito all'azione adesiva civile nel penale – che, per sua natura, deroga alla giurisdizione arbitrale (Jolidon , Commentaire du concordat suisse sur l'arbitrage, pag. 156 litt. j) – non può essere seguito per il semplice fatto che l'azione promossa, in questa sede, dall'attore contro la Fiduciaria _____ non è un'azione adesiva ma un'azione civile ordinaria. L'azione adesiva si realizza solo quando il denunciante un reato si costituisce parte civile e chiede espressamente al giudice penale il risarcimento del danno preteso subito dagli autori e complici del reato, con effetto di litispendenza nel senso che l'azione meramente civile non è allora più proponibile (Rep. 1995 n. 52). Inoltre il procedimento penale è diretto contro persone fisiche e quindi non si vede come sia possibile avviare, nei confronti della società convenuta, un'azione adesiva. 6. La petizione 26 settembre 2000 di _____ contro Fiduciaria _____ deve così essere respinta in ordine per incompetenza ratione materiae del giudice ordinario civile. La tassa e le spese di giudizio rimangono a carico dell'attore il quale dovrà inoltre rifondere alla società convenuta un importo per ripetibili riferito però unicamente all'attività processuale svolta per la discussione dell'eccezione. La convenuta ha affrontato il merito della causa quando ciò non sarebbe stato necessario poiché, per giurisprudenza (Cocchi/Trezzini , CPC–TI, ad art. 98 m. 8), le eccezioni processuali possono essere invocate con domanda processuale separata e preliminare alla risposta di causa. I denunciati in lite intervenuti non hanno invece diritto a ripetibili (Cocchi/Trezzini , CPC–TI, ad art. 148 m. 29 e 30). Per i quali motivi dichiara e pronuncia 1. La petizione 26 settembre 2000 di _____ è respinta, in ordine, per incompetenza ratione materiae della giurisdizione civile ordinaria. 2. La tassa di giustizia di Fr. 1'000.– e le spese di Fr. 100.– (totale Fr. 1'100.–), già anticipate dall'attore, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla Fiduciaria _____ l'importo di Fr. 2'000.– per ripetibili. 3. Intimazione a: – avv. _____; – avv. _____; – avv. _____; – avv. _____. Per la Seconda Camera civile del Tribunale d'appello II
presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.